Disposizione del Direttore del Dipartimento

 Classificazione: III/13

n. allegati:

**ATTO DI conferimento DI N.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ASSEGNI DI RICERCA – LETTERA B) – DI DURATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - TEMA DI RICERCA “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” – FINANZIAMENTO PNRR – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PROGETTO DI RICERCA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SPOKE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – CUP DI PROGETTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – RESPONSABILE SCIENTIFICO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

IL DIRETTORE

* vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 22, e s.m.i;
* visto il vigente Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge n. 240/2010,
* vista la disposizione del Direttore di Dipartimento Prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di emanazione del bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_assegni di ricerca – lettera b) di durata \_\_\_\_\_\_\_\_, SSD \_\_\_\_\_\_\_\_\_ – dal titolo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*”*, FINANZIAMENTO PNRR – D.D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ progetto di ricerca: progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Spoke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. – CUP di progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- Responsabile Scientifico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Vista la Disposizione del Direttore del Dipartimento prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con cui sono stati approvati gli atti della predetta selezione;

DISPONE

1. Al/Alla Dott./ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) è attribuito n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_assegno di ricerca – lettera b) di durata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eventualmente rinnovabile, SSD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – dal titolo: “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, FINANZIAMENTO PNRR – D.D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ progetto di ricerca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Spoke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. – CUP di progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Responsabile Scientifico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. L’importo triennale dell’assegno è pari a €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lordo complessivo (€\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro lordo beneficiario).

L’Università provvederà ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportassero un aumento del costo lordo ente dell’assegno di ricerca, saranno a carico del bilancio universitario.

3. Il/La Dott./ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dovrà svolgere la propria attività, descritta nella scheda allegata al presente provvedimento, personalmente, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del/della Prof./ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Responsabile scientifico del progetto di ricerca.

4. Alla conclusione dell’assegno di ricerca il/la Dott./ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dovrà presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sull’attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del/della Responsabile scientifico/a.

5. È possibile svolgere un periodo di approfondimento all’estero, secondo un programma da definire con il/la Responsabile scientifico e con l’approvazione del Dipartimento. In tal caso i costi saranno a carico dell’assegnista o del Dipartimento, o coperti con altri fondi esterni.

6. Alle/ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell’equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime

7. Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui la/il titolare dell’assegno è impegnato, è possibile prorogare l’assegno stesso con delibera del Consiglio di Dipartimento come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata sopraindicati.

8. L’assegno è rinnovabile per un periodo non inferiore a un anno in presenza delle seguenti condizioni:

- prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;

- accertata disponibilità di budget necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell’assegno, nelle forme previste dall’art. 3 del Regolamento citato in premessa;

- valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione presentata al Consiglio di Dipartimento.

La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni.

9. La titolarità dell’assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all’estero;

- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;

- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l’assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico, che verifica se l’attività ulteriore rispetto all’assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca stessa.

Non è ammesso il cumulo dell’assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca della/del titolare.

L’assegno di cui al presente provvedimento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti citati all’articolo 13, comma 6 del Regolamento indicato in premessa.

10. Il/La Dott./ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ decadrà dal diritto all’assegno qualora, salvo ragioni di salute, non inizi la propria attività il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o se avrà fornito false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. Costituirà inoltre causa di decadenza l’eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

È possibile, per motivate ragioni ed entro tre giorni dalla presente comunicazione, chiedere il rinvio dell’inizio dell’attività per non oltre tre mesi dalla data sopra indicata. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento, sentito il/la Responsabile scientifico/a.

11. Il/La Dott./ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni al Direttore del Dipartimento.

12. La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell’assegno.

13. Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 28 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

14. L’attività oggetto dell’assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al/alla Direttore/trice del Dipartimento il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS è integrata fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno rapportato alle relative mensilità. I maggiori oneri sono a carico del bilancio universitario.

Il Consiglio del Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell’assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l’assegno di ricerca.

In caso di maternità o malattia l’assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell’assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

15. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti al momento della decorrenza dell’assegno. Prima dell’inizio dell’attività il/la Dott./ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilascerà apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare agli Uffici competenti qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Siena, data della firma digitale

Il/La Direttore/trice

Visto

Il/La Responsabile del procedimento